



Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

STATUTO

Indice

Capitolo 1 – Costituzione	pag. 2
Capitolo 2 – Associati	pag. 3
Capitolo 3 – Gestione	pag. 4
Capitolo 4 – Amministrazione	pag. 5
Capitolo 5 – Norme finali	pag. 8

Capitolo 1 – Costituzione

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'Associazione tra Azionisti Dipendenti del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo denominata “**Associazione Azionisti Dipendenti Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo**”, in breve “**Adbi**”.

Art. 2

Scopo

L'Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere una maggiore ed attiva partecipazione dei Dipendenti alla vita sociale, rafforzandone la capacità di intervenire nei processi decisionali dell'Azienda, anche riguardo alla distribuzione degli utili prodotti.

Il coinvolgimento dei Soci nella gestione della Banca, nel ruolo di Azionisti Dipendenti, ha la finalità di mettere in evidenza il loro duplice interesse; infatti, se da un lato, come Lavoratori, sono interessati allo sviluppo dell'Azienda, perché da questo dipende il futuro dei posti di lavoro, dall'altro, come Azionisti, sono, anche, ugualmente interessati alla realizzazione degli utili.

L'Associazione per consentire, ai propri membri, il migliore esercizio dei propri diritti, favorirà l'organizzazione di corsi e convegni, la pubblicazione di periodici, le consulenze di esperti e tutti i progetti culturali, formativi e di informazione, atti allo sviluppo, all'approfondimento e all'aggiornamento dei Soci.

Per svolgere la propria attività, l'Associazione può affittare o acquistare dei locali.

Gli iscritti non devono conferire le proprie azioni e, in sede societaria, non sono vincolati alle valutazioni dell'Associazione che, per gli argomenti riguardanti la gestione aziendale, avrà una funzione di riferimento e d'indirizzo.

Partendo da tali presupposti, l'Associazione raccoglie le deleghe per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee, così come previsto dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.

Art. 3

Durata – Sede

L'Associazione é costituita a tempo indeterminato, ha sede legale in Milano, in Via Solari, al n. 19 e potrà avere sedi secondarie.

Capitolo 2 – Associati

Art. 4

Soci

Possono essere Soci Ordinari, con diritto di voto, i dipendenti in servizio attivo del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo che siano anche azionisti di Intesa Sanpaolo S.p.A.; inoltre, sono previsti anche i Soci Sostenitori tra coloro che sono stati dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo e che siano anche azionisti di Intesa Sanpaolo Spa. Quest'ultimi possono partecipare all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto e senza possibilità di essere eletti negli Organi sociali

La richiesta d'iscrizione all'Associazione deve essere presentata utilizzando il previsto modulo di adesione e l'ammissione dei Soci é demandata al Consiglio di Amministrazione, che decide a maggioranza assoluta, e, nel caso sia prevista, si intende ultimata con il pagamento della quota annuale.

Art. 5

Perdita della qualifica di Socio

Si perde la qualifica di iscritto:

- se vengono meno i requisiti di ammissione;
- per il mancato pagamento della quota associativa annuale, quando prevista, trascorso il termine di sei mesi;
- per revoca;
- per il compimento di gravi irregolarità nei confronti dell'Associazione, con provvedimento approvato dai due terzi del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio dei Probiviri.

Capitolo 3 – Gestione

Art. 6

Patrimonio

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed il patrimonio é costituito:

- dagli apporti che vanno a fondo cassa;
- dal fondo di riserva;
- da eventuali fondi speciali.

Gli apporti andranno ripartiti per il 30% al fondo di riserva ordinaria e straordinaria, il resto all'adempimento dello scopo sociale.

Il bilancio sarà compilato, approvato ed esibito a chiusura di ogni esercizio sociale.

Capitolo 4 – Amministrazione

Art. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il vice Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Segretario Generale;
- il Collegio Sindacale;
- il Collegio dei Probiviri.

Coloro che ricoprono delle cariche nell'Associazione, come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, non devono trovarsi in situazioni di ineleggibilità, decadenza ed occorre che siano in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci é composta da tutti gli iscritti all'Associazione e viene convocata, dal Presidente, almeno cinque giorni prima, con comunicazione scritta, indicante la data, il luogo e l'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, indetta almeno una volta l'anno, e quella Straordinaria sono valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione, che può aver luogo almeno un giorno dopo, qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Ogni Socio può delegare, per iscritto, un altro associato o rappresentarne al massimo cinque.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci si riunisce per:

- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Collegio dei Probiviri;
- decidere su ogni ulteriore questione sottoposta al suo esame e rientrante tra gli argomenti previsti dal Codice Civile.

Si riunisce in via straordinaria per:

- deliberare le modifiche allo Statuto;
- disporre lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione é composto da almeno cinque componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza, ha il compito di gestire le attività ordinarie e straordinarie; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- determina la quota annuale associativa;
- sottopone il bilancio all'Assemblea dei Soci;
- nomina i rappresentanti alle assemblee aziendali;
- redige il regolamento elettorale;

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente. Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere compete solo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 10

Presidente - Vice Presidente

Il Presidente, che dovrà essere almeno professore abilitato all'insegnamento oltre ad esperto bancario, ed il vice Presidente, sono eletti, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza e la firma sociale;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci;
- verifica che le delibere del Consiglio vengano attuate;
- controlla l'andamento delle attività dell'Associazione.

Il Presidente, in caso di assoluta urgenza, può prendere dei provvedimenti, che andranno approvati dal Consiglio di Amministrazione appena possibile.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento; gli atti assunti dal vice Presidente danno di per se stessi prova di assenza o di impedimento del Presidente.

Art. 11

Presidente Onorario

Il consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea dei Soci la nomina di un Presidente Onorario scelto tra personalità di spicco o che abbiano dato particolare lustro all'Associazione.

Il Presidente Onorario non ha incarichi esecutivi, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Può essere delegato a partecipare in rappresentanza dell'Associazione a Congressi, Convegni e Seminari.

Art. 12

Segretario Generale

Il Segretario Generale eletto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione coordina e promuove, anche attraverso collaboratori, la gestione economico finanziaria dell'Associazione.

Egli provvede, con firma congiunta al Vice Presidente od altro consigliere all'uopo delegato dall'amministrazione del patrimonio in base alle necessità ed allo svolgimento dell'attività sociale.

Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto preventivo e consultivo, che dovranno essere approvati dal Consiglio d'Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei soci.

Art. 13

Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci nomina cinque sindaci, tre effettivi e due supplenti, che eleggono al loro interno un Presidente; durano in carica 3 anni.

Il Collegio Sindacale provvede affinché vengano osservate le disposizioni statutarie, esercitando la necessaria sorveglianza sull'Associazione tramite il controllo delle scritture contabili e l'esame dei bilanci, sui quali relaziona al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 componenti, di cui due effettivi ed uno supplente, eletti dall'Assemblea dei Soci, che li può revocare; i componenti effettivi nominano al loro interno il Presidente; durano in carica 3 anni.

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia e di giurisdizione interna dell'Associazione, i suoi compiti sono di decidere, riguardo agli associati:

- sulle violazioni allo Statuto;
- sulle controversie interne e sui comportamenti contrari ai principi dell'Associazione;
- sulle espulsioni;
- sull'irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte dei Soci o di uno degli Organi dell'Associazione, emette decisione entro tre mesi e la comunica entro venti giorni alle parti interessate.

La decisione dei Probiviri è inappellabile.

Capitolo 5 – Norme finali

Art. 15

Compensi

Le attività svolte dai membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dal Collegio dei Provisori si intendono prestate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 16

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, disposto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata di tre quarti, l'intero patrimonio sociale andrà a favore di un altro Istituto con identiche finalità.

Art. 17

Per quanto non contemplato specificatamente dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.